



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Bari

Bari, 02/03/2018



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGE DELEGA 106/2016
Legge 6 giugno 2016 n. 106

Servizio civile universale
D.Lgs. 6.3.2017, n. 40

Disciplina del 5 per mille
D.Lgs. 3.7.2017, n. 111

Impresa sociale
D.Lgs. 3.7.2017, n. 112

Codice del terzo settore
D.Lgs. 3.7.2017, n. 117



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Art. 73 TUIR lettere b, c

Sono soggetti alle imposte sui redditi delle società:

- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che ha oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;*
- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale ...*

N.B. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto"



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



SONO ENTI DEL TERZO SETTORE

Titolo II art. 4 Decreto Legislativo 117/2017

1. le organizzazioni di volontariato (ODV)
2. le associazioni di promozione sociale (APS)
3. gli enti filantropici Ass. o Fond.ni <> da ODV e APS che svolgono attività di erogazione di risorse (denaro, beni o servizi) a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
4. le imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
5. le reti associative aggregati di almeno 100 ETS o almeno 20 fondazioni
6. le società di mutuo soccorso Esonero da iscrizione RI se hanno introiti <50.000 e non gestiscono fondi sanitari
7. le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale
8. gli enti religiosi civilmente riconosciuti con specifiche prescrizioni



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



NON SONO ENTI DEL TERZO SETTORE

1. le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
2. le formazioni e associazioni politiche
3. i sindacati
4. le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
5. le associazioni dei datori di lavoro
6. ogni altro ente sottoposto a direzione e coordinamento o controllato dai suddetti enti




LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

D.Lgs. 3.7.2017, n. 117: PLATEA



QUADRO DI SINTESI DEGLI ETS





II LIMBO

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



ENTI che non sono ETS
(per legge ma potrebbero diventarlo)

ASSOCIAZIONI (no ODV e no APS)

FONDAZIONI

COMITATI

ASD E SSD

CIRCOLI

BANDE E CORI

ENTI ECCLESIASTICI

ENTI SENZA FINI LUCRO DI VARIA NATURA



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Struttura del
Registro
(art. 45-46)

Il RUNTS è suddiviso in 7 sezioni:

- a. organizzazioni di volontariato
- b. associazioni di promozione sociale
- c. enti filantropici
- d. imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- e. reti associative
- f. società di mutuo soccorso
- g. altri enti del terzo settore

il Registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica (sul modello Registro Imprese)



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Contenuti ed aggiornamenti (art. 48-51)

Per ciascun ente nel Registro risulteranno le seguenti informazioni:

la denominazione; la forma giuridica; la sede legale con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale; il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica ed il patrimonio minimo; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente, e di coloro che ricoprono cariche sociali, con indicazione di poteri e limitazioni.

Andranno depositate presso il RUNTS:

le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; le delibere di operazioni straordinarie; i bilanci dell'ente e i rendiconti.

Obbligo a carico degli amministratori.

Ogni triennio gli Ufficio del RUNTS provvederanno alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al RUNTS.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Iscrizione ed entrata
in vigore
(art. 53)

Entro un anno dal 04/08/2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali definisce la procedura per l'iscrizione a registro, la documentazione da presentare e le modalità di deposito degli atti.

Il Registro sarà operativo entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Agevolazioni fiscali
(art. 80,81,82,83)

Il RUNTS consentirà a tutti gli iscritti di godere di tutta una serie di benefici, soprattutto di carattere fiscale, espressamente previsti a seguito dell'iscrizione al Registro.

Principali benefici:

1. tassazione dell'ente in base a coefficienti di redditività forfettari
2. detrazioni al 30% delle erogazioni liberali all'ente
3. social bonus per le erogazioni liberali a favore di enti particolari
4. non assoggettamento ad imposte di successione e donazione, ipotecarie e catastali per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore dell'ente



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Social Bonus
(art. 81)

SOCIAL BONUS

Titolo X art. 81 Decreto Legislativo 117/2017

L'articolo 81 prevede **un credito d'imposta** a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro **eseguite con modalità tracciabili** a favore degli **enti del Terzo settore non commerciali** che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli **immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata** assegnati ai suddetti enti del Terzo settore.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Social Bonus (art. 81)

Progetto di recupero

Gli enti del terzo settore che ricevono l'erogazione devono aver presentato al ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e/o sottratti alla criminalità

Misura del bonus

65% sulle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche

50% sulle erogazioni liberali in denaro effettuate da enti o da società di persone o di capitali

Limitazione

Per le persone fisiche e per gli enti non commerciali il bonus è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile

Per i soggetti titolari di reddito di impresa il bonus è riconosciuto nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui

Utilizzo

Il credito di imposta andrà diviso in tre quote annuali di pari importo;
Il suo utilizzo potrà avvenire tramite la compensazione in F24;
Non sarà tassato ai fini delle imposte sui redditi e Irap



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Iscrizione RUNTS






LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



RUNTS:organizzazione





L'IMPRESA SOCIALE




Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112

Con il Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112 si dà atto alla revisione della disciplina generale in materia di Impresa Sociale così come previsto dall'articolo 1 comma 2 lettera c della Legge n. 106 del 06 giugno 2016.

Il Decreto Legislativo 112/2017 abroga nella totalità il Decreto Legislativo 24 marzo n. 2006 n. 155, che disciplinava in precedenza l'Impresa Sociale.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112





Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112

L'Impresa Sociale è stata introdotta nel 2006 con il Dlgs 155 ma nei 12 anni trascorsi, ne sono state costituite solo 1.367.


Diversi i motivi che hanno frenato il decollo dell'Impresa sociale.

In particolare il divieto di distribuire utili e l'assenza di agevolazioni fiscali.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112

Enti non profit



Previsioni
Osservatorio Aref



Cooperative Sociali di diritto Imprese Sociali

Le Cooperative Sociali ed i loro Consorzi, di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di Imprese Sociali.



Norme di Coordinamento e transitorie

Entrata in
vigore
Decreto.

• 20/07/2017

Adeguamento
per Imprese
sociali già
esistenti.

• 20/01/2019



Nozione e qualifica

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del citato decreto, esercitano in via **stabile e principale** un'attività d'impresa di **interesse generale, senza scopo di lucro** e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e **favorendo il più ampio coinvolgimento** dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.



Nozione e qualifica

L' Impresa sociale non è una categoria autonoma ma è una **QUALIFICA** che possono assumere Enti o Società.



Enti che possono essere Imprese Sociali

Snc e Sas

Spa, sapa e
srl

Società
consortili

Società
cooperative

Enti
commerciali

IPAB



Enti che **NON** possono essere **Imprese Sociali**

Srl a unico socio
persona fisica

Amministrazioni
pubbliche

Fondazioni
bancarie

Enti religiosi (se
non con patrimoni
e scritture separati)

Enti i cui atti costitutivi limitino, anche
indirettamente, l'erogazione dei beni e
dei servizi in favore dei soli soci o
associati



Nozione e qualifica

L'Impresa sociale ha nella definizione alcuni concetti fondamentali:

attività
d'impresa di
interesse
generale;

assenza di scopo
di lucro;

modalità di
gestione
responsabile e
trasparente con
il coinvolgimento
di lavoratori,
utenti e terzi.



Revisione della Disciplina



Art. 2 Attività di interesse generale

- Al tradizionale ambito, già contemplato dal D.Lgs. 155/2006
 - interventi e servizi sociali
 - interventi e prestazioni sanitarie
 - prestazioni socio-sanitarie
 - educazione, istruzione e formazione professionale
 - tutela dell'ambiente
 - tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
 - formazione universitaria e post-universitaria
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
 - formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e alla prevenzione del bullismo
 - servizi strumentali alle imprese sociali
 - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati , con disabilità o senza fissa dimora, nella misura non inferiore al 30% dei lavoratori occupati.



Revisione della Disciplina



Art. 2 Attività di interesse generale

- La riforma **aggiunge** le attività che hanno come oggetto:
 - la ricerca scientifica di particolare interesse sociale
 - l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
 - la radiodiffusione sonora a carattere comunitario
 - la cooperazione allo sviluppo
 - il commercio equo e solidale
 - l'alloggio sociale
 - l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
 - il microcredito
 - l'agricoltura sociale
 - l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
- L'elenco delle attività può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



Revisione della Disciplina



Art. 2 Attività di interesse generale

- Si intende svolta in via principale, l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale. Di conseguenza potranno svolgere anche attività diverse.



Revisione della Disciplina



Art. 3 Assenza di scopo di lucro

- Con la riforma viene confermato il divieto di distribuire anche in modo indiretto gli utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati. L'impresa deve destinarli all'incremento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
- Nelle imprese sociali costituite nella forma di società è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato.
- Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi non proporzionali all'attività svolta o comunque superiori a quelli corrisposti da enti che operano nei medesimi o analoghi settori;
 - la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi.



Revisione della Disciplina



Art. 3 Assenza di scopo di lucro

- Eccezione al divieto di distribuire gli utili:
- viene stabilito che l'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili o avanzi di gestione annuali (dedotte le perdite maturate negli esercizi precedenti):
 - ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT;
 - alla distribuzione di dividendi, in misura inferiore al tasso massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti percentuali;
- ad erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali.



Revisione della Disciplina



Art. 5

Costituzione

- Viene confermata la costituzione per atto pubblico.
- L'atto costitutivo deve specificare:
 - il carattere sociale dell'impresa
 - l'oggetto sociale
 - l'assenza dello scopo di lucro.
- Gli atti costitutivi, modificativi e gli altri atti dell'impresa devono essere depositati entro 30 giorni a cura del notaio o degli amministratori presso il registro delle imprese.



Art. 6

Denominazione

- La denominazione o ragione sociale, deve contenere l'indicazione di impresa sociale.



Art. 7

Cariche sociali

- L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa la nomina di componenti degli organi sociali.
- In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo è riservata all'assemblea dei soci od associati.



Art. 7 Cariche sociali

- L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.



Art. 8
Ammissione
ed
esclusione

- Viene confermata la norma secondo cui l'ammissione od esclusione dei soci o associati dev'essere regolata da principi di non discriminazione.
- Gli statuti o gli atti costitutivi disciplinano la facoltà dei soci o degli associati di investire l'assemblea in relazione a provvedimenti di diniego, di ammissione o esclusione.



Art. 9

Scritture contabili

- Le imprese sociali hanno l'obbligo della contabilità ordinaria e devono:
 - tenere il libro giornale e quello degli inventari
 - devono redigere e depositare, presso il registro delle imprese, il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, nel rispetto delle norme codicistiche (la vecchia normativa parlava di situazione patrimoniale ed economica dell'impresa)



Bilancio sociale

*L'impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il **bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore i cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, **della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.***



Bilancio sociale




L'Agenzia delle Onlus nel 2010 così definisce il bilancio sociale "uno strumento di **accountability**, ovvero di **rendicontazione** delle **responsabilità, dei comportamenti e dei risultati** sociali, ambientali ed economici **delle attività** svolte dall'organizzazione"

Dal bilancio sociale deve emergere **l'impatto sociale** delle attività svolte dall'Impresa. Deve essere pertanto possibile una valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti e dei benefici ricadenti sulla comunità di riferimento rispetto agli obiettivi individuati; **deve rappresentare la misurazione dei risultati ottenuti non solo in termini economici.**



Bilancio Sociale





Bilancio Sociale

Le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale, approvate in data 20 aprile 2018, dal Consiglio Nazionale Terzo Settore prevedono dei principi di redazione e dei contenuti obbligatori.



Principi

Rilevanza

Completezza

Trasparenza

Neutralità

Competenza

Comparabilità

Chiarezza

Veridicità e
Verificabilità

Attendibilità



Struttura e contenuto del Bilancio Sociale

**Punto 1: Metodologia
adottata per la redazione**

**Punto 2: Informazioni
generali sull'Ente**



Bilancio Sociale



**Punto 3: Struttura, Governo
ed Amministrazione**

**Punto 4: Persone che
operano nell'Ente**



Bilancio Sociale

**Punto 5: Obiettivi ed
attività**

**Punto 6: Situazione
economico-finanziaria**



Bilancio Sociale

Punto 7: Altre informazioni

Punto 8: Monitoraggio svolto dall'organo di controllo (Modalità di effettuazione ed esiti)



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112



Art. 10

Organi di controllo interno

- La nuova disciplina ha apportato **rilevanti modifiche** rispetto al D. Lgs n. 155/2006.
- Viene stabilito **l'obbligo** per le imprese sociali di procedere alla **nomina di uno o più sindaci** di cui almeno uno iscritto presso il registro dei revisori contabili. Gli altri, se non iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, dei consulenti del lavoro, degli avvocati o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche (art. 2397 c. 2) e devono essere dotati dei requisiti di indipendenza (art. 2399 c.c.)
- Sono fatte salve le norme più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112



Art. 10

Organi di controllo interno

- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una nota interpretativa del 22 febbraio 2018 ha chiarito che **Le cooperative sociali non sono obbligate all'organo di controllo interno tranne che non siano già obbligate per Legge, come ad esempio per le Cooperative che adottano le norme della SPA o che abbiano superato per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art.2435 bis (bilancio abbreviato)**. Pertanto non sono obbligate ad alcuna modifica statutaria su questo aspetto.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112



Compito Sindaci

Vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Vigilano sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

Hanno compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida

Esercitano la revisione legale dei conti qualora ne sussista l'obbligo ed abbiano i requisiti e la stessa non sia affidata ad esterni.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci



Art. 10

Organi di controllo interno

- Se l'impresa sociale **per due esercizi** consecutivi supera due dei limiti indicati nel comma 1 dell'art. 2435-bis c.c.
 - attivo SP euro 4.400.000,00
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 8.800.000,00
 - media dei dipendenti occupati: 50 unità
 - deve affidare la revisione dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione, o ai sindaci, se scritti nel registro dei revisori legali.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112



Art. 11 Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

- Altra **novità** è la previsione nei regolamenti aziendali o statuti, dell'obbligo di prevedere adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.
- Dove per coinvolgimento deve intendersi possibilità di esercitare influenza sulle decisioni che incidono sulle condizioni di lavoro, qualità di beni e servizi.
- Nelle imprese sociali che superano i limiti previsti per il bilancio abbreviato, ridotti della metà, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e di controllo spetta ai lavoratori ed eventualmente agli utenti.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112



Art. 12 Trasformazione, fusione, scissione cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio

- Le operazioni di **trasformazione, fusione e scissione** devono essere realizzate garantendo
 - l'assenza dello scopo di lucro
 - i vincoli di destinazione del patrimonio ed
 - il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Per la **cessione d'azienda o di un ramo d'azienda**, è necessaria una preventiva relazione giurata di un esperto designato dal tribunale competente, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112

Art. 12 Trasformazione, fusione, scissione cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio

- L'organo amministrativo dell'impresa sociale che ha intenzione di porre in essere una delle operazioni straordinarie summenzionate, deve con atto scritto avente data certa, chiedere l'autorizzazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, autorizzazione che si intende concessa decorsi 90 giorni.
- In caso di **scioglimento volontario dell'ente o di perdita della qualifica di impresa sociale** il patrimonio residuo (e nelle imprese sociali costituire nella forma di società, dopo il rimborso del capitale sottoscritto e la distribuzione dei dividendi deliberati) è devoluto:
 - ad altri enti del Terzo Settore , costituiti ed operanti da almeno tre anni
 - ai fondi costituiti dagli enti o dalle associazioni riconosciuti dal Ministero o dalla Fondazione Italia Sociale.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112





Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112



Art. 14 Procedure concorsuali

- In caso di insolvenza, il **D.Lgs. n.112/2017** dispone che le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Regio Decreto n. 267/1942.
- Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto:
 - dispone l'ammissione alla liquidazione coatta amministrativa (fanno eccezione le imprese sociali aventi forma di società cooperativa)
 - nomina il commissario liquidatore
 - individua i criteri e le modalità di remunerazione dei liquidatori.
- Il patrimonio residuo al termine della procedura di liquidazione (e nelle imprese sociali costituire nella forma di società, dopo il rimborso del capitale sottoscritto e la distribuzione dei dividendi deliberati) è devoluto
 - al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112



Art. 15 Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo

- Con decreto del ministero del lavoro saranno definiti:
 - le modalità di svolgimento dell'attività ispettiva
 - il contributo da porre a carico delle imprese sociali per l'attività ispettiva.
- Le imprese sociali saranno sottoposte ad attività ispettiva **almeno una volta l'anno**.
- In caso di **accertamento di violazione** delle norme del presente decreto, l'ispettore diffida l'organo amministrativo a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine. Diversamente il Ministero potrà nominare un commissario ad acta.
- In caso di irregolarità non sanabili o non sanate , il Ministero dispone la perdita della qualifica di impresa sociale e la devoluzione del patrimonio secondo le regole già viste nelle procedure concorsuali



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112



Art. 16

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali

- Le imprese sociali **possono** destinare una quota **non superiore al 3%** degli utili netti annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti) a fondi istituiti:
 - dagli enti e dalle associazioni che coadiuvano il ministero del lavoro nelle attività ispettive
 - dalla Fondazione Italia Sociale per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.
- Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112



Art. 18
**Misure
fiscali e di
sostegno
economico**

- Detrazione per chi investe nel capitale sociale
- Esoneri da adempimenti fiscali
- Utili che non costituiscono reddito
- Semplificazioni nella raccolta di risorse finanziarie



La previsione per le Imprese Sociali di raccogliere capitale di rischio



Sono previste agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nelle imprese sociali.
Nello specifico:

per i soggetti IRPEF è prevista una **DETRAZIONE** del 30% della somma investita nel capitale sociale sino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per periodo di imposta. La parte non detratta potrà essere portata in detrazione nei periodi successivi ma non oltre il terzo. L'investimento dovrà essere mantenuto per almeno tre anni. La cessione prima di tale termine comporta l'obbligo di restituire l'importo detratto unitamente agli interessi legali.

per i soggetti IRES la previsione è identica con queste differenze: il limite massimo **DEDUCIBILE** è euro 1.800.000,00 ed in caso di decadenza dal beneficio non è prevista la restituzione, ma la ripresa a tassazione.



Profili Fiscali

Semplificazioni Fiscali

Alle Imprese Sociali non si applicano:

Le norme in materia di società
di comodo e perdite
sistematiche

I Parametri

Gli indici sintetici
di affidabilità
economica


Gli studi di
settore




LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE A.S.D./S.S.D.



OPZIONI PER LE ASD/SSD



**DIVENTARE
ENTI DEL
TERZO
SETTORE (ETS)**



**NON ISCRIVERSI
AL RUNTS**

A. .D.



ASPETTI DA ANALIZZARE:

REGIME FISCALE

ATTIVITA' COMMERCIALE

COMPENSI ATTIVITA' SPORTIVO – DILETTANTISTICA

PERSONALITA' GIURIDICA


AMMISSIONE SOCIO/DELEGHE

BILANCIO

A. .D.



REGIME FISCALE





REGIME FORFETTARIO
ART. 80 CODICE DEL
TERZO SETTORE

LEGGE 398/1991

A. .D.



ATTIVITA' COMMERCIALE CORRISPETTIVI SPECIFICI



**ART. 79 CODICE
DEL TERZO
SETTORE
COMMA 6**

**ART. 148 TUIR
COMMA 3**

A. .D.




COMPENSI ATTIVITA' SPORTIVO-DILENTATTISTICA

**LIMITE ESENZIONE ELEVATO DA
7.500 A 10.000 EURO**



PERSONALITA' GIURIDICA



**ACQUISIZIONE SU
RICHIESTA MEDIANTE
ISCRIZIONE AL RUNTS**




**SISTEMA
TRADIZIONALE
MEDIANTE
ISCRIZIONE NEL
REGISTRO
PREFETTIZIO**

A. .D.



AMMISSIONE SOCIO E LIMITI ALLE DELEGHE ASSEMBLEARI



**MANCANZA DEL
SILENZIO/ASSENSO**




**NUOVI LIMITI:
A) MAX N. 3 DELEGHE
FINO A 500
ASSOCIATI;
B) MAX N. 5 DELEGHE
FINO A 500 ASSOCIATI**

A. .D.



BILANCIO (STATO PATRIMONIALE, RENDICONTO E RELAZIONE DI MISSIONE)



**RICAVI > 100.000€
PUBBLICAZIONE SUL
PROPRIO SITO DEI
COMPENSI ED
EMOLUMENTI**

**RICAVI > 1.000.000€
PUBBLICAZIONE SUL
PROPRIO SITO DEL
BILANCIO E DEPOSITO
AL RUNTS**

**N. B.
ASD/SSD CON RICAVI < 220.000 REDAZIONE
DEL RENDICONTO PER CASSA**

A. .D.



SSD LUCRATIVA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

ATTIVITA' COMMERCIALE

PRESENZA DIRIGENTE TECNICO

ALIQUOTA IVA AL 10%

NO VINCOLI ART. 90 LEGGE 289/2002

**SVOLGIMENTO DI
UN'ATTIVITA' SPORTIVA
RICONOSCIUTA DAL CONI**

NO OBBLIGO ATTIVITA' DIDATTICA

**RIDUZIONE DEL 50% ALIQUOTA
IRES**

NO OPZIONE 398/1991



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE REGISTRO CONI 2.0



A.S.D./S.S.D.



REGISTRO CONI

Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle A.S.D./S.S.D., già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

Le A.S.D./S.S.D. iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.



A.S.D./S.S.D.



REQUISITI E MODALITÀ D'ACCESSO

Autenticazione al Portale Internet <https://rssd.coni.it/>

Il legale rappresentate dell'A.S.D./S.S.D. per poter accedere all'area riservata deve accreditarsi sulla piattaforma. Sono necessari il C.F. dell'A.S.D./S.S.D. (preventivamente inserito all'interno dell'archivio del Registro da un organismo di affiliazione ovvero i dati della ASD/SSD devono essere stati già trasmessi da uno degli Organismi Sportivi cui è affiliata), i propri dati identificativi ed un valido indirizzo mail:

- a) cliccare sul link modulo per la registrazione online;**
- b) leggere l'informativa per la privacy ed acconsentire al trattamento dei dati;**
- c) compilare on line il modulo per la richiesta utenza;**
- d) scaricare dalla piattaforma la dichiarazione sostitutiva ed apporre la propria firma;**



A.S.D./S.S.D.



REQUISITI E MODALITÀ D'ACCESSO - segue

e) trasmettere la dichiarazione sostitutiva sottoscritta, unitamente al documento d'identità in corso di validità. I documenti da trasmettere dovranno essere preliminarmente salvati sul proprio PC in un unico file .pdf ed inviati a mezzo piattaforma;

f) dopo l'invio della richiesta viene visualizzata una notifica di avvenuta autenticazione. Il sistema prevede anche l'invio di una email di conferma all'indirizzo inserito nel form online. Qualora questa mail automatica non venga recapitata correttamente, a causa di errata imputazione dell'indirizzo o per la presenza di sistemi "antispam" eccessivamente selettivi lato ricevente, è consigliabile memorizzare i dati riportati nella schermata per eventuali richieste di supporto.



A.S.D./S.S.D.



ISCRIZIONE REGISTRO CONI



ANTE 2018



ASD/SSD



**Affiliazione
E.P.S. o
Federazione**



2018



ASD/SSD



A.S.D./S.S.D.



DISCIPLINE SPORTIVE RICONOSCIUTE DAL CONI



SPORT



102 Sport



DISCIPLINE SPORTIVE



387



A.S.D./S.S.D.



DISCIPLINE SPORTIVE RICONOSCIUTE E DISCIPLINE NON PIU' RICONOSCIUTE LE CONSEGUENZE

di tipo fiscale, sulla decommercializzazione o meno dei corrispettivi specifici;

sull'erogazione o meno dei compensi sportivi;

Sull'adeguatezza degli statuti;

Sul possesso di certificati medici;

Sull'uso dei defibrillatori.



A.S.D./S.S.D.



LE CONSEGUENZE SUI COMPENSI SPORTIVI

“Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000,00 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”



Asd/SSD attività solo sportiva
non più riconosciuta

non è più possibile
attribuire rimborsi,
premi, etc. ai suoi
praticanti



Asd/SSD attività solo
sportiva riconosciuta

No attività commerciale
se Asd sono anche Aps

No attività
commerciale



A.S.D./S.S.D.



Aspetto fiscale, sulla decommercializzazione o meno dei corrispettivi specifici;

TRATTAMENTO DI FAVORE SUI CORRISPETTIVI SPECIFICI PER ATTIVITÀ SVOLTE IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI

Asd/SSD attività solo sportiva non più riconosciuta

Attività commerciale

Asd/SSD attività solo sportiva riconosciuta

No attività commerciale se Asd sono anche Aps

No attività commerciale



A.S.D./S.S.D.



LE CONSEGUENZE SUI COMPENSI SPORTIVI

È aumentata la soglia di non imponibilità dei compensi sportivi ad € 10.000 e queste prestazioni costituiscono oggetto di redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR.

Quali siano le collaborazioni che costituiscono oggetto di co.co.co, lo deve stabilire il CONI, e si aspetta in questo senso una delibera del Consiglio Nazionale.

In previsione tutti i compensi che costituiscono oggetto di co.co.co hanno bisogno della stipula di un contratto sportivo, della comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego, dell'attivazione del libretto unico del lavoro, di una busta paga, di un pagamento con modalità tracciabile se superiore a 1000 €uro e, dal 1° luglio 2018, il pagamento dovrà essere tracciabile a prescindere dall'importo erogato.



A.S.D./S.S.D.



LE CONSEGUENZE SUGLI STATUTI

E' indispensabile indicare nello statuto gli sport praticati, e che essi siano riconosciuti dal CONI.

E' opportuno anche indicare le discipline sportive praticate, necessariamente tra quelle riconosciute dal CONI

Convocare un'assemblea straordinaria, registrare successivamente il verbale dell'assemblea riportante le modifiche effettuate.



A.S.D./S.S.D.



LE CONSEGUENZE SUI CERTIFICATI MEDICI

L'obbligo del certificato di idoneità agonistica per i tesserati che praticano attività sportiva classificata agonistica dall'Organismo sportivo di appartenenza nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI;

L'obbligo del certificato di idoneità non agonistica per i tesserati che praticano attività sportiva classificata non agonistica dall'Organismo sportivo di appartenenza nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI;



A.S.D./S.S.D.



LE CONSEGUENZE SUI CERTIFICATI MEDICI - 2

L'obbligo del certificato di idoneità per i non tesserati che partecipano a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dal CONI, EPS etc.

Nessun obbligo di certificazione sanitaria per la pratica di attività nell'ambito di discipline non più riconosciute sportive dal CONI e in ogni caso per la pratica di attività ludico-motorie diverse da quelle di cui sopra o di attività sportive che non comportano impegno fisico secondo la classificazione del CONI.



A.S.D./S.S.D.



LE CONSEGUENZE SULL'USO DEI DEFIBRILLATORI

Sono esentate dall'obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato solo le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo o che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio.

Sono inoltre esentati dall'obbligo quegli Enti che praticano solo discipline non più riconosciute sportive dal CONI, e le asd/ssd iscritte nel Registro CONI limitatamente alla pratica delle discipline non più riconosciute sportive dal CONI.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

**D.Lgs. 117/2017
Codice del Terzo Settore**

Nuova normativa APS Art. 35

Art. 5 attività di interesse generale che possono essere esercitate

Vecchia normativa APS Legge 383/2000

abrogata



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

NOVITA'



- Numero soci non inferiore a 7 o a 3 APS
- Possono far parte dell'APS altri ETS o enti senza scopo di lucro In misura non superiore al 50%
- Divieto di trasferire la quota sociale a qualsiasi titolo

Assunzione dipendenti

Prestazioni di Lavoratori
Autonomi



≤ 50 % volontari
≤ 5 % associati



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PATRIMONIO INIZIALE art. 22 c. 4





LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE artt. 30-31

Se per 2 esercizi consecutivi negli ultimi 3 sono superati 2 dei seguenti limiti

ORGANO DI CONTROLLO



TOTALE ATTIVO SP 110.000 Euro

RICAVI – RENDITE – ENTRATE
220.000 Euro

DIPENDENTI OCCUPATI IN
MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO
5 UNITA'

REVISIONE LEGALE



TOTALE ATTIVO SP 1.100.000 Euro

RICAVI- RENDITE-ENTRATE
2.200.000 Euro

DIPENDENTI OCCUPATI IN
MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO
12 UNITA'



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

AMMISSIONE DEL SOCIO art. 24

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER OGNI DECISIONE CHE LO RIGUARDA

NO SILENZIO/ASSENSO

Deleghe Assembleari

3 deleghe \longrightarrow *Associati \leq 500*

5 deleghe \longrightarrow *Associati $>$ 500*



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Controllo delle Perdite (art. 22)

Diminuzione di oltre 1/3 del Patrimonio minimo

Organo Amministrativo

In caso di inerzia



Organo di Controllo

Ricostituzione Patrimonio Minimo

Trasformazione in
Associazione non riconosciuta

Fusione / Scioglimento



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Nomina Amministratori art. 26

- Possono essere nominati uno o più Amministratori
- Possibilità di nomina anche extra-assembleare
- Iscrizione Amministratori nel RUNTS

Trasparenza dei compensi \longrightarrow Ricavi ETS > € 100.000



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



ASD/SSD/APS

Sanzioni Legale Rappresentante e componenti Organo Amministrativo art. 91

SANZIONI PECUNIARIE

- Distribuzione utili → Da € 5.000 ad € 20.000
- Devoluzione Patrimonio in assenza del parere del RUNTS → Da €1.000 ad € 5.000
- Indicazione Illegittima di ETS → Da € 2.500 ad € 10.000

Raddoppiata se finalizzata all'ottenimento di erogazioni in denaro o altre utilità



IRROGATE DAL RUNTS



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



ASD/SSD/APS

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO art. 13

Obbligo di redazione

Modelli predisposti dal Ministero delle Politiche Sociali

Stato Patrimoniale

Rendiconto Finanziario

Relazione Poste di Bilancio

Perseguimento Finalità Statutarie

Deroga

Ricavi < € 220.000



Rendiconto di Cassa



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



ASD/SSD/APS

BILANCIO SOCIALE art. 14

Obbligo

Ricavi > € 1.000.000

- Deposito RUNTS
- Pubblicazione sito web

Altri obblighi

Ricavi > € 100.000

Compensi erogati

- Organo Amministrativo
- Organo di Controllo
- Dirigenti
- Associati

Pubblicazione sito proprio o Rete associativa



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



APS

ASPETTI FISCALI art. 85

Decommercializzazione Proventi da Associati

Attività istituzionale

Attività Verso specifici fruitori

Cessione Onerosa Pubblicazioni
rispetto regime «De Minimis» art. 88

Proventi Commerciali

Le cessioni di beni nuovi

Somministrazione di alimenti e bevande

L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici

Pubblicità commerciale

Telecomunicazioni e radiodiffusione



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



APS

AGEVOLAZIONI FISCALI art. 86 (1/2)

Tassazione Forfettaria



Ricavi \leq € 130.000 es. prec.




Esonero Scritture Contabili




Coeff. Reddittività 3 %

Prestazione di servizi e vendita di beni



Non imponibilità IVA

- No Sostituto di Imposta
- Esenzioni Imposta Successione/Donazione Verso l'Ente
- Imposta Registro in misura fissa
- ESENZIONI  Imposta di Bollo, IMU – TASI, SIAE



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

APS

AGEVOLAZIONI FISCALI art. 86 (2/2)

INTRASTAT

Cessioni U.E.

{ No Iscrizione VIES
No Elenchi Intra

Acquisti U.E.

> € 10.000




Iscrizione VIES



Integrazione fattura e versamento entro il 16 mese successivo

Presentazione Elenchi Intra





LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE




La leva fiscale ed il fundraising: croce e delizia delle erogazioni liberali nel non profit nella transizione alla Riforma




LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE




Le erogazioni Liberali



Sussidiarietà



Terzo Settore



Effetto Moltiplicatore

Locorotondo (BA), 04/05/2018




LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE




Le erogazioni Liberali



Il Consulente Fiscale




Duplice ruolo



Eroganti

Beneficiari



Commissione Enti Non Profit

(102)


Locorotondo (BA), 04/05/2018



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE





Le erogazioni Liberali



Specifici regimi fiscali agevolativi

Ets iscritti al Runtis





LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Le erogazioni Liberali



Chi concede l'erogazione



Chi le riceve

Cosa e come viene erogato



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Le erogazioni Liberali

CTS

Social Bonus



Art. 81

Tributi locali ed imposte indirette




Art. 82

Erogazioni liberali



Art. 83

Esenzione Ires Redditi Immobiliari



Odv – art. 84, c.2



Aps – art. 85, c.7

Quadro Normativo

Commissione Enti Non Profit

{ 105 }

Locorotondo (BA), 04/05/2018



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Le erogazioni Liberali

Ets iscritti al Runts

Maggiori Vantaggi alle Odv

Ets commerciali

Coop sociali

Imprese Sociali non in forma societaria

Associazioni

Fondazioni

Comitati

Attività statutarie

CTS

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Il Nuovo Regime Agevolativo 1/2

Commissione Enti Non Profit

106

Locorotondo (BA), 04/05/2018




LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Le erogazioni Liberali

Superamento **Dicotomia**

Assenza di Lucro



Enc

Enti Commerciali

CTS

Attività di Interesse Generale

Il Nuovo Regime Agevolativo 2/2

Commissione Enti Non Profit

(107)

Locorotondo (BA), 04/05/2018



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Le erogazioni Liberali



Il Periodo di Transizione



Ante Istituzione del Runtis

ONLUS

Odv Iscritte nei Registri ex L. n. 266/91

Aps iscritte nei Registri ex L. n. 383/2000



Locorotondo (BA), 04/05/2018



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Le erogazioni Liberali



Nuovo Regime



Maggiori Benefici

Detrazioni

Deduzioni

Persone Fisiche

Persone Giuridiche

Denaro
Beni in natura





LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Le erogazioni Liberali



Persone Fisiche 1/3

Detrazione del 30 % erogazione

Denaro
Beni in natura

Fino ad un max di € 30.000 per anno di imposta

Strumenti tracciati

detrazione al 35 % per Odv

Locorotondo (BA), 04/05/2018



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Le erogazioni Liberali



Deduzione del 10 % erogazione

Persone Fisiche 2/3

Denaro
Beni in natura

Spalmare l'eccedenza nei 4 anni successivi

Strumenti tracciati

A concorrenza del reddito imponibile



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Le erogazioni Liberali



Persone Fisiche 3/3

Deduzione



Detrazione





LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Le erogazioni Liberali



Deduzione del 10 % erogazione

Persone Giuridiche


Denaro
Beni in natura

Spalmare l'eccedenza nei 4 anni successivi

Strumenti tracciati

A concorrenza del reddito imponibile

Locorotondo (BA), 04/05/2018



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Persona Fisica - Reddito Annuo € 15.000 - Erogazione € 100

Beneficiario	Onlus	Onlus	Ets
Norma	Art. 15, c. 1.1. TUIR	Art. 14 D.L. n. 35/2005	Art. 82 CTS
Vantaggio	Detrazione € 26	Deduzione, risparmio € 24	Detrazione € 30, per Odv € 35

Persona Giuridica – Reddito € 2 milioni

Beneficiario	Onlus	Onlus	Ets
Norma	Art. 100, c.2, lett. g TUIR	Art. 14 D.L. n. 35/2005	Art. 83 CTS
Vantaggio - Deduzione	risparmio max € 9.600, per erogazioni fino € 40.000	contributo max € 70.000, risparmio fino € 16.800	erogazione fino € 200.000, risparmio fino ad € 48.000

Le erogazioni Liberali

Commissione Enti Non Profit



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Le erogazioni Liberali



Il Periodo di Transizione

Ante Istituzione del Runtis

Social Bonus 1/4



ONLUS

Odv Iscritte nei Registri ex L. n. 266/91

Aps iscritte nei Registri ex L. n. 383/2000



Locorotondo (BA), 04/05/2018



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Le erogazioni Liberali



Credito d'Imposta

Ets iscritti al Runtis


Social Bonus 2/4

Progetto al Ministero Welfare

Recupero Immobili confiscati o inutilizzati

Beni dedicati alle "attività di interesse generale"

Modalità non commerciali






LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Le erogazioni Liberali





Credito d'Imposta

Compensabile in 3 quote annuali

senza limiti ordinari

Social Bonus 3/4



Comunicazione trimestrale sul portale istituzionale

Locorotondo (BA), 04/05/2018



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE




Le erogazioni Liberali



Persona fisica


65 %

Entro il 15 % Reddito Imponibile



Social Bonus 4/4

€ 6.000



€ 40.000

Credito di Imposta

Non cumulabile

Commissione Enti Non Profit

{ 118 }

Locorotondo (BA), 04/05/2018




LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE




Le erogazioni Liberali

Erogante




Persona Giuridica




Fino al 50 %

Entro il 5‰ Ricavi



€ 400.000



€ 2.000

Social Bonus 4/4

Credito di Imposta

Locorotondo (BA), 04/05/2018



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Le erogazioni Liberali



Società di Mutuo Soccorso

Art. 83 c. 5

CTS



Detrazione contributi versati

≤ € 1.300

Locorotondo (BA), 04/05/2018



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Le erogazioni Liberali

L. n. 124/2017, art. 1, cc. 125 e ss.



Obbligo di trasparenza

Contributi pubblici ricevuti

≥ € 10.000

2019/competenza 2018

Associazioni/ONLUS/Fondazioni

Locorotondo (BA), 04/05/2018




LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Le erogazioni Liberali




in ricevuta

ex art. 81 CTS



Social Bonus

ex art. 83 CTS



Erogazioni Liberali



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111

Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106

(GU n.166 del 18-7-2017)



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE




DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

CINQUE PER MILLE




● CONTRIBUENTI CHE DESTINANO IL PROPRIO 5X1000



4 MILIARDI DI EURO

● FONDI RACCOLTI DAL 2005 AL 2015

DESTINATARI DEL 5X1000



- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
- COMUNI
- RICERCA SCIENTIFICA
- SANITA'



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

EVOLUZIONE NORMATIVA

2006 - ISTITUZIONE
Commi 337 e ss Legge 266/2005

2010 inizio stabilizzazione
*Commi 4 novies e undecies DL 40/2010 - Dpcm 23/04/2010
e successive proroghe*

Corte dei conti
deliberazione n.
14/2013/G

“connotati di efficienza, che solo una normativa organica e non precaria può garantire. Infatti, la mancata stabilizzazione attraverso una legge organica - in grado di garantire la certezza degli introiti nel corso di un arco temporale ragionevole e la definizione di tempi certi per l'erogazione dei fondi, al fine di permettere ai beneficiari di programmare, con congruo anticipo, le attività da finanziare - ha prodotto inefficienze e inutili appesantimenti burocratici”.

meccanismo “*definitivo*” di finanziamento
articolo 1, comma 154, legge 190/2014
Dpcm 7/7/2016



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111

Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

(GU n.166 del 18-7-2017)

lettera c)

- **completamento** riforma strutturale dell'istituto del 5 °/oo
- Razionalizzazione/revisione dei **criteri** per accreditamento e **requisiti** per accesso al beneficio
- **Semplificazione/accelerazione** procedure per calcolo/erogazione contributi

Lettera d)

Introduzione di stringenti **obblighi di pubblicità** delle risorse, attraverso un sistema improntato alla **massima trasparenza**, prevedendo **specifiche sanzioni** in caso di mancato rispetto, fatti salvi gli obblighi di controllo interno (*lettera g), c. 1, art. 4 Legge 106/2016*)



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

CINQUE PER MILLE

1

**ACCESSO AL BENEFICIO DEL
CINQUE PER MILLE
ATTRAVERSO L'ISCRIZIONE NEL
REGISTRO UNICO DEL TERZO
SETTORE**

2

**ACCELERAZIONE DELLE
PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI**

3

**INTRODUZIONE DI UNA SOGLIA
MINIMA DELL'IMPORTO EROGABILE
SULLA BASE DELLE SCELTE DEL
CONTRIBUENTE E MODALITA' DI
RIPARTO DELL' INOPTATO**

4

**TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI
SULL'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO
RICEVUTO SIA PER I BENEFICIARI
CHE PER L'AMMINISTRAZIONE
EROGATRICE**



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Attività e soggetti beneficiari

Calcolo dei contributi

Accelerazione erogazione contributi

Necessitano di un DPCM la cui emanazione
sarebbe dovuta avvenire
entro il 16 novembre 2017



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Nr.	ARTICOLO E COMMA	CONTENUTO	ATTO	SCADENZA	STATO/DATA EMANAZIONE
1	Art. 4 comma 1	Modalità di accreditamento	DPCM su proposta del MEF di concerto con MLPS sentite le commissioni parlamentari	entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs	In elaborazione
	Art. 5 commi 1 e 2	Criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile, e modalità di riparto delle scelte non espresse; modalità per il pagamento del contributo e termini per gli adempimenti dei beneficiari			
	Art. 6 comma 2	Modalità attuative delle disposizioni di accelerazione di riparto del cinque per mille in caso di dichiarazioni integrative			

*** Aggiornamento 11 aprile 2018 ***



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

1

**ACCESSO AL BENEFICIO DEL
CINQUE PER MILLE
ATTRAVERSO L'ISCRIZIONE NEL
REGISTRO UNICO DEL TERZO
SETTORE**



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Attività e soggetti beneficiari

ONLUS iscritte all'Anagrafe Unica delle DRE tra cui:

- le OdV di cui alla Legge 266/91
- le ONG storiche iscritte nel nuovo settore n. 11-bis della "cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale"
- le Coop. sociali di cui alla Legge n. 381/91, e loro consorzi
- le APS di cui alla Legge n. 383/2000
- le Associazioni e delle Fondazioni riconosciute che operano nei settori propri delle Onlus.

Art. 2,
c. 4–novies,
lettera a), DL
40/2010

novità

ETS
Iscritti nel
RUNTS

- # Finanziamento Enti della ricerca scientifica e universitaria
- # Finanziamento Enti della ricerca sanitaria
- # Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (*co. 46, art. 23, DL 98/2011*)
- # sostegno attività sociali del proprio comune di residenza
- # sostegno ASD riconosciute ai fini sportivi dal CONI che svolgono rilevante attività sociale
- # **Dal 2018 enti gestori delle aree protette** (*art. 17-ter D.L. 148/2017, conv. Legge 172 del 4/12/2017*)



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

2

ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Accelerazione erogazione contributi

nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi:

- tardive (entro 90 gg)
- integrative



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Accelerazione erogazione contributi

l'erogazione contributi entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno:

- modalità per il pagamento
- **termini** (perentori) entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, pena la perdita del diritto a percepirle limitatamente al periodo di riferimento



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Attuale erogazione contributi

La corresponsione delle somme spettanti a ciascun soggetto è effettuata:

dal Ministero LPS per le ONLUS

dal MIUR per i soggetti della ricerca scientifica e dell'Università

dal Ministero della salute per i soggetti della ricerca sanitaria

dal Ministero dell'interno per i Comuni

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le ASD

dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli enti gestori delle aree protette (dal 2018)

sulla base degli elenchi predisposti dall'AdE



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

3

**INTRODUZIONE DI UNA SOGLIA
MINIMA DELL'IMPORTO EROGABILE
SULLA BASE DELLE SCELTE DEL
CONTRIBUENTE E MODALITA' DI
RIPARTO DELL' INOPTATO**



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Calcolo dei contributi

- **Importo minimo erogabile a ciascun beneficiario (*oggi pari a €12,00 ex art. 1, c. 7, Dpcm 23/04/2010*)**
- **modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti (*inoptato*)**



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



AVVERTENZE
Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Calcolo dei contributi

L'attuale riparto prevede che ad ogni singolo ente vengono accreditate:

- A. le somme direttamente destinate con apposizione di firma e codice fiscale proprio
- B. Le somme dell'inoptato (quelle dove è apposta solo la firma), in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette (A)



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

4

**TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI
SULL'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO
RICEVUTO SIA PER I BENEFICIARI
CHE PER L'AMMINISTRAZIONE
EROGATRICE**



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Rendiconto – pubblicità - trasparenza

Redazione di apposito rendiconto:

- entro un anno dalla ricezione delle somme
- entro successivi 30 gg, trasmissione all'amministrazione erogatrice con relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite

(già previsto art. 2, co. 4-undecies, Dl 40/2010 e con art. 12, Dpcm 23/4/2010)

novità

Trasmissione anche
per i contributi
< € 20.000,00

Unicità del
modulo



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Rendiconto – pubblicità - trasparenza

Pubblicazione sul proprio sito web:

- delle somme percepite e del rendiconto
- entro 30 gg dalla scadenza del rendiconto
- comunicarlo all'amministrazione erogatrice entro i 7 gg successivi

In caso di inadempimento:

- diffida alla pubblicazione entro 30 gg

Perdurando l'inerzia

- Sanzione amministrativa 25% delle somme percepite



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Rendiconto – pubblicità - trasparenza

Obblighi per l'Amministrazione erogatrice:

- Pubblicazione sul proprio sito web dell'elenco, con relativi importi, dei singoli beneficiari entro 90 gg dall'erogazione
- Pubblicazione sul proprio sito web del link di collegamento al rendiconto del beneficiario, entro 30 gg dal ricevimento delle informazioni

In caso di inadempimento

sanzioni previste dalla normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (articoli 46 e 47, Dlgs 33/2013)



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Rendiconto

Non è un documento contabile
È un aggregato di spese sostenute
Da realizzare entro un anno dalla data di percezione delle somme
L'annualità non coincide necessariamente con l'anno solare
Segue la logica della rendicontazione per cassa

E' COSTITUITO DA 2 PARTI :

1. Anagrafica;
2. Rendiconto delle spese sostenute :
 - Suddiviso in 6 macrovoci



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU' DEL BENEFICIO DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA

Denominazione sociale (eventuale acronimo e nome esteso)	
Scopi dell'attività sociale (max 3 righe)	
C.F. del soggetto beneficiario	
Indirizzo	
Città	
N. Telefono	
N. Fax	
Indirizzo e-mail	
Nome del rappresentante legale	
C.F. del rappresentante legale	



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE

Anno finanziario	
Data di percezione	
IMPORTO PERCEPITO	€
1. Risorse umane (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). <i>N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato</i>	
	€
2. Costi di funzionamento (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)	
	€
3. Acquisto beni e servizi (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)	
	€
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale <i>N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato</i>	
	€



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale	
	€
6. Accantonamento (è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando che l'Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento effettuato ed allegare il verbale del Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato l'accantonamento. Si fa presente, comunque, l'obbligo di spendere tutte le somme accantonate e rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)	
	€
TOTALE SPESE	€

Data,

Firma del rappresentante legale



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Rendiconto e Bilancio Sociale 1/2

non c'è ***l'obbligo del rendiconto*** se il soggetto beneficiario redige il ***bilancio sociale***

se pubblicato sul sito dell'Associazione dovrà essere inviata la sola ***comunicazione dell'avvenuta pubblicazione*** sul sito e la ***delibera dell'organo competente*** di approvazione dello stesso

Se non pubblicato dovrà essere ***trasmesso*** al MinLavoro ***allegando la delibera dell'organo competente*** di approvazione dello stesso, con le stesse tempistiche previste per la trasmissione del Rendiconto.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Rendiconto e Bilancio Sociale 2/2

in tutti i casi in cui le somme del “5‰ percepite non siano state tutte spese entro l’anno (es. incasso di due annualità in contemporanea, non conclusione dei progetti finanziati, ecc.), la rendicontazione delle somme residue alla scadenza ***potranno essere rendicontate entro l’annualità successiva.***



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Rendiconto e Allegati

Relazione al rendiconto

per l'acquisto di *autovetture e/o ambulanze*, l'Ente dovrà trasmettere una dichiarazione in cui si certifica che tale acquisto non sia stato oggetto di altri contributi pubblici. Inoltre dovranno essere specificati la targa ed il modello dell'autovettura/ambulanza acquistata

Buste paga personale interno nel caso il costo rendicontato sia superiore al 50% del contributo percepito

Copie bonifici per le erogazioni liberali ad altri enti

Verbale Delibera Organo Amministrativo dell'Accantonamento e relativa documentazione



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

sanzioni

i contributi erogati sono oggetto di recupero quando:

- non siano state oggetto di rendiconto nei termini prescritti;
- Il relativo invio non è avvenuto nei termini prescritti;
- Il beneficiario, a seguito di controlli, non risulta in possesso dei requisiti;
- non si trasmette la documentazione richiesta ai fini del controllo;
- qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme ad esso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime;
- in caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del DPR 445/2000.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Procedura di recupero delle somme

Nelle ipotesi di recupero, il MinLavoro dà luogo ad un ***procedimento in contraddittorio*** e, in caso di esito sfavorevole per il soggetto beneficiario, provvede al recupero del contributo. Il beneficiario deve riversare, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo definitivo, l'intero ammontare del contributo percepito, *maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale*.

nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci trasmette altresì gli atti all'autorità giudiziaria



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Ulteriori obblighi di pubblicità e trasparenza

Art. 14, c. 2, D. L.vo 3 luglio 2017, n. 117
(Bilancio Sociale)

ETS con **entrate comunque denominate > € 100 mila** annui devono in ogni caso pubblicare nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonchè agli associati



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Ulteriori obblighi di pubblicità e trasparenza

Art. 1, cc. 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)

obblighi di pubblicità per soggetti che intrattengono rapporti economici con PA

tra i **soggetti/destinatari** obbligati ci sono:

le associazioni e le fondazioni, e chi ha qualifica di Onlus (DLgs 460/97)

Oggetto della pubblicazione

Informazioni su sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque su vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle PA > € 10 mila

Scadenza

Entro il 28 febbraio anno successivo nei propri siti o portali digitali, pena la restituzione delle somme entro tre mesi dalla data di scadenza



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Contabilità e scritture contabili 1/2

Art. 87, c. 1, lettera a), D. L.vo 3 luglio 2017, n. 117
(*Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli ETS*)

- scritture contabili cronologiche e sistematiche in relazione **all'attività complessivamente svolta** (libro giornale ed inventari)
- rappresentare in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività art 6 da art 5
- obbligo di conservare scritture e relativa documentazione

Proventi annuali <= € 50 mila, dall'anno successivo possono tenere il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive per cassa di cui all'art 13, co. 2, Dlvo 117/2017



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Contabilità e scritture contabili 2/2

Art. 87, c. 1, lettera b), D. L.vo 3 luglio 2017, n. 117
(*Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli ETS*)

in relazione alle **attività svolte con modalità commerciali**, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste per la **contabilità semplificata** (art. 18 DPR 600/73) ed in ogni caso una **contabilità separata**



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Bilancio degli ETS

Art. 13, c. 2, D. L.vo 3 luglio 2017, n. 117
(Scritture contabili e bilancio)

- stato patrimoniale
- dal rendiconto finanziario (proventi e degli oneri)
- relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie

Con entrate comunque denominate < € 220 mila
è possibile un **rendiconto finanziario per cassa**

deposito presso il RUNTS entro 30 giugno

Serve decreto del MinLav, sentito il CNTS per modulistica



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Bilancio degli ETS

Art. 87, c. 6, D. L.vo 3 luglio 2017, n. 117
(Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli ETS)

RENDICONTO SPECIFICO raccolte pubbliche di fondi

Compreso nel bilancio dell'ETS entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, che evidenzi in modo chiaro e trasparente:

- le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, co. 4, lett a);
- anche a mezzo di una relazione illustrativa

Obbligo anche per OdV e APS che si avvalgono regime forfetario



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Associazione

Via

Partita IVA/Codice Fiscale

Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi

Manifestazione “.....” del

ENTRATE (in euro)		USCITE (in euro)	
Incasso da cessione di beni		Acquisto di beni da cedere durante la raccolta	
Erogazioni liberali		Spese noleggio stand	
		Spese di promozione della raccolta (pubblicità, ecc.)	
		Rimborso spese ai volontari	
TOTALE ENTRATE		TOTALE USCITE	
		RISULTATO NETTO	
		RACCOLTA	



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Relazione illustrativa

La manifestazione è stata organizzata, in aderenza con gli scopi istituzionali, per raccogliere fondi a favore della

Si è chiusa con un avanzo di euro.

Si è svolta a, e ha visto impegnate oltre i membri dell'Associazione anche personalità del

Si è concretizzata in una attività di

Come espressamente prescritto dall'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, per la citata raccolta pubblica di fondi è stato redatto il presente rendiconto delle entrate e delle spese relative.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Contabilità e scritture contabili

Rilevazione del credito e/o incasso del contributo

_____ a _____
Crediti per Contrib 5 ‰ anno xx a *Proventi per Contrib 5‰ anno xx*

BANCA C/C a *Proventi per Contrib 5‰ anno xx*

Accantonamento a Fondo

_____ a _____
Acc.to Contrib 5 ‰ anno xx a *Fondo Contrib 5‰ anno xx*

Rilevazione costi imputabili al 5‰ anno xx

_____ a _____
Stipendi attività 5 ‰ anno xx a *Banca c/c*
Fondo Contrib 5‰ anno xx a *Utilizzo Fondo Contrib 5‰ anno xx*